

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola
area riservata portale ARGEA

All'Assessorato dell'Agricoltura
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste
aoo.piue@pec.masaf.gov.it

Ad AGEA Coordinamento
agea@pec.agea.gov.it

Oggetto: Addendum alle Istruzioni operative dell'OP ARGEA n. 8/2026, prot. 24307 del 02/04/2026. Investimenti, lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - Legge 21 aprile 2026 n. 75 - art. 12 Regime sanzionatorio.

Campagna 2026/2027

In conformità all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 75/2026, che modifica il d.lgs. n. 42/2023 e s.m.i. in materia di regime sanzionatorio per gli Investimenti, il paragrafo 32 delle istruzioni operative n. 8/2026 è integrato con le nuove disposizioni normative. Tale aggiornamento trova immediata applicazione per le procedure sanzionatorie descritte nelle richiamate istruzioni.

La nuova disposizione prevede che i beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i quali non realizzino integralmente l'investimento per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, mantengano il diritto al contributo per le sole azioni effettivamente realizzate. Tale importo sarà decurtato, a titolo di sanzione, della quota relativa alle azioni non eseguite, a condizione imprescindibile che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque conseguito.

Qualora il predetto obiettivo non risultasse conseguito, il contributo spettante sarà pari a zero.

In tale ipotesi, ove si tratti di progetti biennali (se previsti) e sia già stato erogato un anticipo, si procederà al recupero integrale dell'importo garantito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento e dall'articolo 28 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Non sono riconosciute le eventuali cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, qualora queste vengano invocate dopo che l'OP ARGEA abbia già informato il beneficiario del riscontro di inadempienze nei documenti, oppure dopo la comunicazione dell'avvio di un controllo in loco, o qualora tali inadempienze emergano dal controllo stesso.

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente provvedimento, si riconferma la piena validità e l'efficacia di ogni altra disposizione contenuta nelle Istruzioni operative n. 8/2026.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul portale dell'OP ARGEA.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Vistato da Tullio Satta
il 15/06/2026

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*